

1
COPIA PER
USO INTERNO


Sentenza n. 77/2010

Reg.Gen. n.461/2006

Cron.n. 692

Rep. 191

Oggetto: contratti bancari – ripetizione di indebitto – pagamento somma



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico del Tribunale di Chieti, sez. dist. Ortona, dott.ssa Rita Carosella,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza di cui in epigrafe, passata in decisione all'udienza del
3.12.2009, promossa

da

Impresa [redacted], P.I.: 00 [redacted], in persona del suo legale rappr. p.t., con
sede a Ortona e quivi elettivamente domiciliata, Piazza [redacted] n° 6 presso e
nello studio legale associato [redacted] - [redacted], rappresentata e difesa
dagli avv.ti [redacted] e [redacted] per mandato a margine della citazione
introduttiva.

-ATTRICE-

nei confronti di

[redacted] s.p.a., c.f./P.I.: 00 [redacted] 3, in persona del
suo legale rappresentante p.t., con sede a [redacted] e domicilio eletto a [redacted]

presso e nello studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

-CONVENUTA-

CONCLUSIONI – come da verbale di udienza del 3.12.2009

CENNI della CONTROVERSIA

Con citazione 10.06.2006 notificata a mezzo posta il successivo 5 luglio, l' Impresa (d'ora in avanti Correntista) evocava in giudizio la

S.p.a. (d'ora in avanti Banca) affinché, in relazione al conto corrente n. acceso presso la fil. di Ortona della Banca "..... in via principale, accertata e dichiarata la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale nonché la clausola impositiva della periodicità trimestrale dei relativi addebiti, ovvero la nullità /inefficacia degli addebiti comunque effettuati sine titolo, la Banca venisse condannata alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 292.807,68, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge; in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse giudicata valida ex art. 1284 ultimo comma, cod. civ., l'imposizione di interessi convenzionali passivi ultralegali, accertata e dichiarata la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e/o per commissioni massimo scoperto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 143.088,84 ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa..".

La Banca si costituiva in giudizio per contestare la domanda avversaria deducendo in primo luogo la sua genericità ed indeterminatezza; indi assumeva la validità della

determinazione dei tassi di interesse passivi ultralegali applicati, siccome oggetto, nel corso della durata del rapporto, di plurime, specifiche pattuizioni, debitamente accettate e sottoscritte dal Correntista in occasione della concessione di svariati affidamenti; l'infondatezza della tesi avversaria secondo cui i tassi applicati avrebbero violato la normativa in materia di usura; la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle c.m.s.; eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto di credito *ex adverso* vantato e l'irripetibilità delle somme richieste, *soluti retentio*, ex art. 2034 c.c. e, conclusivamente invocava il rigetto della domanda, vinte le spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate e vanno accolte.

Devono preliminarmente essere affrontate le eccezioni, sollevate dalla Banca di indeterminatezza e genericità della domanda; decadenza; prescrizione; irripetibilità delle somme pretese in restituzione dal Correntista.

Quanto alla prima, l'eccezione va disattesa, avendo l'attore più che puntualmente prospettato, anche allegando una consulenza contabile di parte, oltre che gli estratti del conto corrente dedotto in giudizio, le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno della sua pretesa creditoria, e comunque, solo all'esito dell'espletamento della c.t.u., niente affatto esplorativa, si è potuta avere piena contezza di tutte le somme indebitamente percepite e trattenute dalla Banca; la quale, dal canto suo, ha diffusamente contrastato le prospettazioni attoree, segno che queste sono tutt'altro che generiche e indeterminate.

Non meritano miglior sorte le altre eccezioni di decadenza e prescrizione. E infatti, quanto alla eccezione di decadenza, è pacifico che la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista è priva di rilevanza, visto che essa rende non più

contestabile l'iscrizione delle singole partite, ma non certo la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano (Cass. 26.07.2001 n. 10185 per tutte).

Al riguardo della eccezione di prescrizione, va premesso che la domanda attorea non riguarda un credito per interessi per cui, in riferimento al termine di prescrizione applicabile, è fuori luogo il richiamo a quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.: la domanda ha invece ad oggetto la ripetizione di somme che si postulano indebitamente trattenute dalla Banca a titolo di interessi su una apertura di credito in conto corrente, per cui il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. Senonchè la convenuta ha sostenuto che la decorrenza della prescrizione dovrebbe computarsi dai singoli pagamenti, con il risultato dell'essere estinti i crediti riferibili a versamenti anteriori all'ultimo decennio rispetto alla proposizione della domanda giudiziale. Ma a tale argomentazione si obietta che l'unitarietà del rapporto di conto corrente, pur nella pluralità delle operazioni che lo movimentano, fa sì che solo con la chiusura di esso si stabiliscono definitivamente le somme dovute e le eventuali somme versate in eccesso, cosicché solo dalla data della chiusura del conto si può computare la prescrizione, essendo del tutto irrilevante che il contratto in esame prevedeva una chiusura trimestrale del rapporto. A tal riguardo infatti si osserva che la clausola di contabilizzazione periodica del saldo con riporto a nuovo di esso (anche ai fini della capitalizzazione degli interessi, ove, in tesi, ritenuta valida) non determina una pluralità di rapporti, né il sorgere, di volta in volta, di uno nuovo, con contestuale estinzione del precedente: il rapporto di conto corrente rimane invece sempre il medesimo, ancorchè segmentato in fasi per le suddette esigenze contabili e di conteggio degli interessi. Ne consegue che tale struttura è del tutto compatibile con l'unitarietà del complessivo rapporto e con la costante variabilità del saldo fino alla definitiva chiusura del conto. Al che consegue il

decorrere della prescrizione, per eventuali crediti non evidenziati dal saldo e imputabili ad indebiti versamenti o ritenute, solo dalla data di cessazione del rapporto giustappunto con la chiusura del conto (Cass. n. 2262 del 1984, e n. 5720 del 2004, per tutte; Corte App. L'Aquila n. 568 del 2008; Corte App. Torino n. 1737 del 2007; Corte App. Lecce, 22.10.2001).

Non è poi condivisibile il richiamo della Banca all'istituto della obbligazione naturale e alla conseguente irripetibilità del relativo pagamento. In effetti, il debito riveniente da una invalida pattuizione di interessi ultralegali, è stato talora ritenuto concretare obbligazione naturale. Tuttavia, se quanto sopra può valere in linea generale, si deve evidenziare, con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente bancario, che la struttura di esso esclude la spontaneità dell'adempimento, essenziale agli effetti dell'art. 2034 c.c.. Ha condivisibilmente enunciato in proposito la S.C. (sent. 2262/1984 cit.) che "il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, ma l'indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia provveduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo"; ciò che è appunto quanto avvenuto nel caso di specie (per le motivazioni che in prosieguo si andranno ad esporre) non potendo valere come autorizzazione o assenso del correntista il semplice silenzio da lui serbato alla ricezione dei periodici estratti conto. Quanto sopra vale a maggior ragione per gli addebiti la cui arbitrarietà derivi non da ragioni formali (come per gli interessi ultralegali pattuiti non per iscritto) ma da inesistenza o illiceità della causa, come per la capitalizzazione anatocistica degli interessi, nei quali casi il disvalore giuridico del titolo, contrario a norme imperative, rifluisce sulla sua valutazione

etica ed impedisce financo di ravvisare un dovere morale e sociale. In sostanza per parlarsi di obbligazione naturale occorrerebbe ritenere sussistente un dovere morale o sociale da parte del cliente, dovere che sia stato spontaneamente adempiuto con prestazione proporzionale ed adeguata alle circostanze: ma, ai fini che più strettamente interessano il giudizio che occupa, ovvero in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi, il cliente della banca non ritiene affatto di adempiere spontaneamente ad un dovere morale o sociale, ma solo di soggiacere e subire una clausola iniqua e tutt'altro che paritaria, sebbene imposta in modo vessatorio dall'Istituto di credito.

Passando propriamente alla disamina del merito delle doglianze attoree, si evidenzia che il Correntista nell'atto di citazione ha espressamente dedotto, in primo luogo, la illegittimità, per violazione della legge sulla trasparenza bancaria, 154/1992 e successivo testo unico bancario, d.lgy. 385/1993, del criterio di determinazione degli interessi ultralegali mediante il richiamo agli usi su piazza, e ha chiesto dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali che detto criterio prevedono. La convenuta, dal canto suo, ha eccepito l'infondatezza della tesi avversa, anzitutto adducendo che sia nel contratto di apertura del conto corrente n. 10345 concluso il 10.04.2001 che nelle precedenti concessioni di affidamenti al Correntista, del 5.02.1988, 5.06.1990, 2.11.1990, 2.05.1991, 7.05.1992, 10.01.1996, 25.02.1998 (cfr. le relative lettere – contratto prodotte dalla Banca in allegato alla comparsa di costituzione e risposta), i tassi di interesse erano stati specificamente pattuiti e accettati per iscritto ivi compreso lo *ius variandi* e, comunque, ha richiamato l'art. 161 6° comma dello stesso D.lvo il quale stabilisce espressamente che i contratti, conclusi in epoca anteriore all'entrata in vigore del testo unico bancario, restano regolati dalle norme anteriori. Ora, quanto alla questione della normativa applicabile ai rapporti in cognizione, se è vero che la sopravvenienza di

norme contenenti prescrizioni inderogabili non può operare in via retroattiva, con la conseguente salvezza dei contratti stipulati in epoca antecedente e contenenti pattuizioni contrarie alla norma succedutasi nel tempo, è anche vero però che tale principio subisce una deroga nei contratti continuativi, nei quali la disciplina inderogabile sopravvenuta si applica alle singole operazioni poste in essere successivamente all'entrata in vigore della riforma. Per tale ragione consolidata giurisprudenza è orientata nell'affermare che i contratti bancari conclusi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 sono ad essa (ed al successivo d.lg. n. 385 del 1993) assoggettati, limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva; ne consegue che, rispetto a queste ultime, ove per la determinazione degli interessi sia stato fatto rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, vanno applicati i tassi indicati dall'art. 117, comma 7, lett. a) d.lvo n. 385 del 1993 (Trib. Roma, 19.02.1998). Applicando dunque correttamente i principi in tema di irretroattività, si può allora affermare che le norme inderogabili attinenti alle modalità di stipula del contratto di conto corrente introdotte con il TUB non si applicano ai contratti stipulati antecedentemente; mentre i medesimi contratti sono disciplinati – per le operazioni e gli effetti che producono in maniera continuativa – alla disciplina legale in vigore nel momento in cui il rapporto produce effetti; e proprio per tale ragione, la disciplina in tema di tassi di interesse (ex art. 117 d.lvo n. 385 del 1993) viene ritenuta applicabile ai rapporti iniziati antecedentemente al TUB e che proseguono dopo la sua entrata in vigore. Ciò posto, premesso che in tutti i rapporti oggetto di causa sono stati praticati interessi debitori superiori al tasso legale tempo per tempo vigente, si rileva come detti interessi sono stati dapprima indicati (14,00% - 16,00% nella lettera contratto del 5.02.1988; stessa misura in quella del 5.06.1990; 16,00/- 18,00% in quella del 2.11.1990; 14,00% - 16,00% in quella del 2.05.1991; 14,50 - 16,50% in quella del

7.05.1992; 15,75% - 17,75% in quella del 10.01.1996; 10,00% - 12,00% in quella del 25.02.1998; 14,00% nel contratto di apertura del conto corrente n.10345 del 10.04.2001) ma allo stesso tempo, in tutti i ridetti documenti, è presente, all'art. 7, comma terzo, delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, la clausola che rinvia la determinazione della misura degli interessi passivi al cosiddetto "uso piazza": ed appare evidente allora come l'indicazione, all'inizio, dell'interesse dovuto dal correntista finisca con l'essere vanificata dalla successiva previsione che ne ancora la misura, giustappunto, alle "condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza", in base alle quali, perciò la Banca poteva determinare, ed ha determinato, anche *in peius*, gli interessi dovuti, unilateralmente, senza alcuna previa comunicazione al correntista (o almeno non ne risultano) se non quella postuma, contenuta negli estratti conto: senonché la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti, ma da una sola di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (Cass., sentenza n. 14684 del 2003; n. 1287 del 2002). Ora, una simile pattuizione contrattuale pone due distinti problemi: il primo attiene alla sua legittimità ovvero alla possibilità di ritenere, con l'"uso piazza", determinata per iscritto l'obbligazione di interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 3° comma c.c.; la seconda questione riguarda, invece, la misura degli interessi applicabili nei rapporti di conto corrente sorti prima della entrata in vigore del d.lvo 385/1993 ed, in particolare, la

possibilità di sostituire la clausola "uso piazza", divenuta sicuramente nulla in forza dell'art. 4 della legge 154/1992 quindi dell'art. 117 T.U.B., con il criterio di computo degli interessi previsto dallo stesso art. 117. Ora quest'ultima problematica trova agevole soluzione alla luce di quanto affermato in precedenza in ordine all'applicabilità dell'art. 117 T.U.B. ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e che proseguono senza la determinazione specifica del tasso di interessi applicato. In merito poi alla validità di tale clausola la giurisprudenza ha affermato che, anteriormente alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria, L. 17.02.1992 n. 154, poi trasfusa nel t.u. 1.09.1993 n. 385, l'uso piazza non assolveva al disposto dell'art. 1284 3° comma c.c. nella misura in cui non introduceva un criterio oggettivo e predeterminato, bensì rimetteva sostanzialmente all'istituto di credito la determinazione e la variazione unilaterale dell'interesse applicato, cosicché un medesimo rapporto di conto corrente bancario risentiva di molteplici variabili, ciò quindi comportando l'assoluta indeterminatezza del tasso di interesse applicato in una determinata zona. Si è precisato dunque che, in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore dei citati testi normativi, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; né rileva la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2, l. 10.10.1990 n. 287 – applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di

credito ai sensi del successivo articolo 20 – che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra le intese oggetto di divieto quelle volte a fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita dei prodotti delle imprese contraenti (Cass.4490/02).

Le osservazioni svolte consentono quindi di dichiarare la nullità della clausola contrattuale contenente la pattuizione di interessi ultralegali in misura non determinata. Ciò comporta che, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 154/1992, gli interessi passivi vanno determinati al tasso legale tempo per tempo vigente, come previsto dall'art. 11, stessa legge. Invece, per il periodo successivo alla legge 154/1992, in mancanza della determinazione del tasso di interessi, soccorre il criterio sostitutivo previsto dall'art. 117, comma settimo, d.lvo. 385/1993.

La domanda attorea è fondata anche quanto al capo volto alla declaratoria della illegittimità della prassi adottata dalla Banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Al riguardo si evidenzia come la S.C., dopo avere per anni, con costante orientamento, riconosciuto nella capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ambito dei rapporti tra banche e clienti un uso normativo (cfr. Cass. 18 dicembre 1998, n. 12675; 17 aprile 1997, n. 3296; 20 giugno 1992, n. 7571; 5 giugno 1987, n. 4920; 15 dicembre 1981, n. 6631), ha inaugurato, con le sentenze nn. 2374, 3096, 12507 del 1999, 6263 del 2001, un radicale mutamento di rotta, definitivamente sancito dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 21095 del 2004, secondo cui gli "usi contrari", idonei a derogare alle condizioni previste dall'art. 1283 (interessi scaduti da sei mesi e domanda giudiziale) per

potersi legittimamente avere il c.d.anatocismo, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico: con conseguente nullità delle clausole bancarie anatocistiche di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale, ma non normativo, ed incorre, pertanto, nel divieto di cui al citato art. 1283 c.c.. Il ragionamento della S.C. si fonda sul condivisibile assunto secondo il quale gli usi normativi consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento con la convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio perché conforme a norma esistente o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico; mentre i clienti delle banche si sono nel tempo adeguati alla clausola anatocistica non già perché ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti, ma sol perché compresa nei moduli predisposti dall'istituto di credito, insuscettibile di negoziazione individuale, e la cui accettazione era posta come indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Se l'orientamento assolutamente consolidato della S.C. induce dunque a non soffermarsi ulteriormente sulla nullità dell'anatocismo trimestrale, rimane da risolvere la questione se l'anatocismo con capitalizzazione di interessi a cadenza trimestrale, nullo, possa essere sostituito con un' anatocismo più "lento" ovvero con capitalizzazione di interessi a cadenza quanto meno annuale: non mancano nella giurisprudenza di merito i fautori di detta ultima tesi – cfr. Trib. Pescara, 4 maggio 2004- fondata sul rilievo che nei rapporti di conto corrente bancario può ritenersi sussistente un uso normativo favorevole alla capitalizzazione degli interessi, siano essi attivi, che passivi, con cadenza annuale, in tal modo assicurandosi anche la parità di trattamento tra correntista ed istituto di credito. Senonché a parere di questo giudicante sembra maggiormente condivisibile l'opzione più rigorista secondo la quale l'art. 1283 c.c. preclude in via generale qualsivoglia fenomeno

anatocistico, di modo che gli interessi passivi non potrebbero produrre a loro volta interessi neppure su base annuale, posto che un simile effetto sarebbe ammesso solo dalla proposizione di domanda giudiziale, ovvero per convenzione posteriore alla loro scadenza (in tal senso, Trib. Brindisi, 13.05.2002; App. Torino n. 64 del 21.01.2002; App. Milano n. 114/03; Trib. Pescara, 4.04.2005; Trib. Pescara, sent. n. 1455/08 del 5 settembre – 20 novembre 2008; Corte App. L'Aquila, sent. n. 726/06 del 19.04 - 6.10.2006; Corte App. L'Aquila, sent. n. 568/08 del 1 - 16/07/2008). Nello specifico, con la sentenza 726/06 cit., la Corte di Appello di L'Aquila ha ritenuto che, non essendo stata prevista nel contratto al suo esame, come anche in quelli oggetto del giudizio che occupa, la capitalizzazione annuale *"... non si vede come, ritenuta – correttamente – nulla la clausola che la prevedeva trimestrale, si possa riconoscere la capitalizzazione annuale sull'implicito presupposto d'una – non consentita – conversione, o sostituzione, del patto nullo con – perché d'altro non potrebbe trattarsi – un, mai intervenuto, patto di capitalizzazione annuale. Clausola nulla, nella specie, equivale a convenzione anatocistica totalmente improduttiva di effetti, e, in mancanza d'una convenzione, neppure una annualità – o un periodo superiore – di interessi può determinare l'operatività della capitalizzazione..."*. Nella successiva sentenza n. 568/08, cit., la Corte di Appello territoriale ha ribadito e precisato *"...che contrario alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. è l'intero contenuto della clausola anatocistica e non soltanto la parte relativa alla specifica periodicità della capitalizzazione, sicchè è nulla la pattuizione in sé dell'anatocismo, non già la cadenza trimestrale o annuale o diversa della capitalizzazione degli interessi. E poiché l'anatocismo è consentito dal sistema come norma eccezionale e derogatoria solo in presenza di determinate condizioni, previste dall'art. 1283 c.c., in mancanza di tali condizioni l'anatocismo rimane*

giuridicamente non pattuito tra le parti ed è conseguentemente esclusa ogni possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole aventi capitalizzazione di diversa periodicità."

Dunque non dovendosi per le dette ragioni far luogo a capitalizzazione alcuna, escluso perciò ogni anatocismo e anche esclusi ulteriori importi per commissioni di massimo scoperto, valute e spese di tenuta conto, non supportati da valida, specifica ed efficace pattuizione, vanno applicati solo gli interessi "semplici" al tasso legale tempo per tempo vigente dal 24.03.1983, data - valuta del primo saldo disponibile per il conto corrente n. 10345, all'8.07.2002, mentre per il periodo successivo, quelli previsti dalla legge 154/92, dalla data di entrata in vigore della stessa, 9.07.2002, al 30.09.2004, data - valuta dell'ultimo movimento disponibile per il conto corrente in oggetto. I tassi previsti dalla legge 154/92 cit., sostituita dal D.lgs. n. 385/93, Testo Unico Bancario, vanno applicati, per ciascun anno dal 1992 al 2004, secondo quanto dispone l'art. 117 T.U.B., settimo comma, ovvero il tasso nominale (minimo, per le operazioni attive, cioè a credito della banca e a debito per il correntista, massimo per le operazioni passive, a credito dello stesso) dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. A questi criteri si è correttamente attenuto il c.t.u. dr. Fabio Falasca nella relazione depositata il 20.11.2007, confermata nella successiva a chiarimenti del 3.12.2008 di seguito ai rilievi critici mossi al primo elaborato dal Procuratore della Banca: sulla scorta dell'incarico conferitogli dal Giudice Istruttore, il c.t.u. ha sviluppato diversi prospetti di calcolo, tra i quali va prescelto quello di cui alle pagg. 14 e 15, e Tabella F allegato 22 dell'elaborato, redatto con unica capitalizzazione degli interessi e con l'applicazione del tasso legale fino all'08.07.1992 e per il periodo successivo di quelli sostitutivi ex art. 117 T.U.B., settimo comma: un prospetto che vede il

Correntista, al saldo finale del 30.09.2004, creditore della Banca per euro 352.594,58, al netto della ritenuta fiscale pari a euro 37.164,41, cosicché lo stesso importo, al lordo della ritenuta, è pari a euro 389.759,19 a credito della Impresa. A tale somma va aggiunta quella di euro 24.527,43, cfr. pag. 19 della c.t.u., indebitamente percepita dalla Banca a titolo di c.m.s.

In citazione il Correntista ha denunciato anche il superamento dei tassi soglia.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini dell'accertamento degli interessi eventualmente usurari applicati dalla Banca, si impone la metodologia di calcolo di cui al quarto comma dell'art. 644 c.p. (fonte di rango primario che come tale prevale sulla circolare Istruzioni della Banca d'Italia di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8.01.2003): a mente della citata disposizione codicistica vanno considerate le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Ciò posto il dr. Falasca, a corretto e compiuto espletamento dell'incarico di cui al punto n. 3 dell'ordinanza ammissiva della c.t.u., nel quale giustappunto, ai fini del calcolo dell'interesse eventualmente usurario, il G.I. ha fatto riferimento al quarto comma dell'art. 644 c.p., cit., ha accertato il superamento del tasso soglia per tutti i trimestri compresi tra il 1.10.1999 ed il 30.09.2004, facendo scrupoloso riferimento al meccanismo di rilevazione del TEG previsto dalla legge 108/1996, per un totale pari a euro 7.155,25, cfr. pag. 19 della relazione, somma che va integralmente restituita al Correntista ex art. 1815, comma secondo, c.c..

In conclusione, escluso l'uso piazza, e l'anatocismo; esclusa ogni altra commissione, valute o spese; stornato anche l'importo conseguente al superamento del tasso soglia, la Banca va condannata al pagamento in favore del Correntista della complessiva somma di euro 421.441,87(= 389.759,19 + 24.527,43 + 7.155,25), oltre rivalutazione monetaria dal

30.09.2004, data - valuta dell'ultimo movimento disponibile, alla presente sentenza, ed interessi legali, sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno dalla medesima data al soddisfo.

La complessità della vicenda, anche in considerazione delle continue evoluzioni giurisprudenziali che si sono avute nel corso degli anni, inducono a ritenere come equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio; spese di c.t.u., come liquidate con precedente decreto del 7.01.2009, da ripartire tra le parti in misura pari alla metà.

Sentenza immediatamente esecutiva nei limiti di legge.

P.Q.M

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarata l'illegittima applicazione da parte della Banca del tasso debitorio, della relativa capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, e di tutte le altre spese addebitate
- condanna la _____ s.p.a., c.f./P.I.: _____
J, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'Impresa _____, in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di euro di euro 421.441,87, oltre rivalutazione monetaria dal 30.09.2004 alla presente sentenza, ed interessi legali, sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno, dalla medesima data al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

- spese di c.t.u., come liquidate con precedente decreto del 7.01.2009, da ripartire tra le parti in misura pari alla metà.

Ortona, 8 marzo 2010

IL CANCELLIERE CI
Celeste Maria Vitale

IL GIUDICE

-dott.ssa Rita Carosella-

Sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria in data 11.03.2010

IL CANCELLIERE


IL CANCELLIERE CI
Celeste Maria Vitale

TOTALE AL 31/7
 2010
 421.441,87 SENTEN.
 107.751,80 INT.+RIU
 528.183,77

TRIBUNALE DI CHIETI
 SEZ. DIST. ORTONA

Depositata in Cancelleria
 Oggi 30 marzo 2010

IL CANCELLIERE CI
Celeste Maria Vitale



Richiedente _____
 Data richiesta _____
 Data rilascio _____
 Copie n° _____
 di pag. _____
 di inf. _____
 Applicazione marche dist. _____
 per _____
 Il Cancelliere _____

Richiedente Aw.
 Data richiesta 19/10/10
 Data rilascio 26/10/10
 Copie n° 1 copia APP.
 di pag. 16 cad.
 Applicazione marche dist. _____
 per € 14,16
 IL CANCELLIERE CI
Celeste Maria Vitale

- 10/5/2010 notificato atto di impugnazione.

IL CANCELLIERE CI
Celeste Maria Vitale